

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1937)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro per le Regioni**

(MORLINO)

NELLA SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1975

Concessione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale di lire dieci miliardi, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 50 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, stabilisce che, sia per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, sia per l'esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegni alla stessa, con legge, contributi speciali.

La situazione economica contingente rende di per sè, cioè al di là della verifica di un piano nazionale pluriennale, opportuna ed urgente la concessione di un contributo di 10 miliardi con il quale la Regione, come previsto dall'articolo 1, possa fronteggiare

le esigenze che si presentano di carattere prioritario nel settore degli investimenti.

Con l'articolo 2 viene stabilito che il contributo sarà versato alla Regione alla quale compete, secondo quanto disposto dal sopra riportato articolo 50 dello Statuto, l'attuazione dei programmi finanziati con i contributi speciali.

Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1974 nel cui elenco la spesa è compresa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di un contributo speciale di lire 10 miliardi per l'esecuzione di programmi di sviluppo.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi a cura della Regione, il contributo di cui all'articolo precedente sarà versato alla Regione medesima.

Art. 3.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.